

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3330

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CAMILLIS, FAENZI, STASI, BARANI, BECCALOSSI, BOC-
CIARDO, CATANOSO GENOESE, CICCIOLI, D'IPPOLITO VITALE,
FUCCI, GARAGNANI, NOLA, PAOLO RUSSO**

Modifica all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale

Presentata il 17 marzo 2010

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge propone una modifica all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, volta unicamente ad ampliare la fascia temporale di utilizzazione del congedo parentale non retribuito.

È opportuno e fondamentale, infatti, sottolineare l'importanza di incentivare strumenti di flessibilità legati al rapporto di lavoro soprattutto per quei genitori che hanno la necessità di conciliare le mille

esigenze legate alla crescita di un figlio con l'attività lavorativa professionale; si tratta di una difficoltà ben nota ai genitori, in particolare a coloro che non possono contare su una rete familiare cui fare ricorso in situazioni di necessità.

Uno di questi strumenti ben può essere individuato nel congedo parentale, previsto dal citato articolo 32, la cui non retribuitività ne comporta un utilizzo sicuramente misurato e commisurato e che permette dunque allo Stato, senza oneri a suo carico, di andare incontro alle accresciute esigenze dei genitori nella società contem-

poranea, in un'ottica di politica di governo vicina alla famiglia e ai problemi concreti e quotidiani con cui la stessa deve fare i conti.

Attraverso le regole di protezione del lavoro dei genitori nel periodo di congedo parentale (che è, quindi, facoltativo) il legislatore può influire sulle modalità di assistenza ai figli.

Il congedo parentale, tra l'altro, ha particolare rilevanza nel caso di madri che desiderano usufruire dell'intero periodo di congedo parentale subito dopo il congedo di maternità, in modo da rimanere a casa per tutto il primo anno di vita del bambino. In particolare, una protezione protratta nel tempo aumenta la possibilità di ritorno al lavoro, mentre spesso periodi più brevi forzano le madri a fare una scelta definitiva e precoce, con un più alto tasso di abbandono del mercato del lavoro.

A fronte della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che, all'articolo 8, fissa solo la durata minima del periodo di congedo di maternità (quattordici settimane) e dell'accordo quadro di cui alla direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, che fissa la durata minima del congedo parentale (tre mesi), ogni Paese dell'Unione europea applica regole diverse. In Austria il congedo parentale dura diciotto mesi ed è retribuito, mentre in Portogallo dura tre soli mesi e non è retribuito, se non per la prima settimana. Un dato comune a tutta l'Europa è lo scarso utilizzo del congedo parentale da parte dei padri, che pure potrebbero sfruttarlo.

Oltre alla scelta di cui si accennava, che porta diversi genitori (in particolare, le madri) a usufruire dei giorni di congedo parentale in un'«unica soluzione», va ricordata l'opzione di chi desidera avvalersi dei giorni di congedo nel corso degli anni di vita del bambino; scelta, quest'ultima, parimenti importante e utile per lo sviluppo delle capacità cognitive del bambino e per il percorso della sua carriera scolastica.

La presente proposta di legge si inserisce in quest'ultima ipotesi e ha lo scopo di rispondere maggiormente alle esigenze di quelle famiglie che scelgono di usufruire del congedo parentale nel corso degli anni. Pertanto si propone un allargamento temporale del periodo in cui è possibile astenersi dal lavoro utilizzando l'istituto del congedo parentale (che, attualmente, può essere richiesto nei primi otto anni di vita del bambino), senza ampliare il numero massimo di giorni di congedo, in modo da non comportare ulteriori oneri per lo Stato.

Si propone, quindi, di offrire al genitore la possibilità di utilizzare, in caso di necessità, il congedo parentale in un periodo che va fino al completamento del ciclo della scuola primaria del bambino, ossia fino ai suoi primi dieci anni di vita; secondo il sentire comune, infatti, per un genitore il passaggio alla scuola secondaria costituisce, nella maggior parte dei casi, il momento in cui si può fare affidamento su una più compiuta maturità del bambino e su una sua maggiore e responsabile autonomia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « nei primi suoi otto anni di vita » sono sostituite dalle seguenti: « nei primi suoi dieci anni di vita ».

€ 1,00



16PDL0037170